

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifica dell'articolo 60 del codice di procedura penale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2029)	367
PRESIDENTE	367, 368, 372, 377 378, 380, 381, 382, 383
BOATO 367, 369, 370, 373, 374, 377, 379, 380, 382	378
CASALINUOVO	378
CASINI	375, 381
ORIONE	382
REVELLI	378
RICCI, <i>Relatore</i>	368, 369, 370, 373 377, 378, 379, 381, 382
RIZZO	383
SABBATINI	378
SPINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	372, 373, 374, 379 381, 382, 383
TRIPODI	377
VIOLANTE	377, 383

La seduta comincia alle 10.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 60 del codice di procedura penale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 60 del codice di procedura penale », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 settembre 1980.

Ricordo ai colleghi che è stata depositata presso la segreteria della Commissione una pregiudiziale firmata dagli onorevoli Boato e De Cataldo.

BOATO. Era intenzione del collega De Cataldo e mia presentare su questo disegno di legge una pregiudiziale di merito del seguente tenore: « La IV Commissione giustizia della Camera, considerato che il disegno di legge n. 2029 appare in evidente e netto contrasto con i principi ispiratori della legislazione che ha statuito le eccezioni al principio costituzionale della precostituzione del giudice, in quanto di-

sposti al fine di garantire la obiettività del processo e la imparzialità del giudice; rilevato che la proposta in esame, di contro, non garantisce i principi sopra ricordati; delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 2029». Riteniamo, infatti, che non sia accettabile un articolo 60 del codice di procedura penale come risulta modificato dall'articolo 1 del provvedimento in discussione e questo per una serie di motivi che non sto ora ad illustrare.

Comunque, poiché da contatti avuti con il relatore e con esponenti degli altri gruppi, sia della opposizione sia della maggioranza, è emerso un orientamento favorevole ad una radicale modifica del testo pervenutoci dal Senato, ritiro la pregiudiziale già depositata per dar modo al relatore di proporre adeguate modifiche. Mi riservo, eventualmente, di intervenire in seguito.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricci ha facoltà di svolgere la relazione.

RICCI, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che si trova in seconda istanza al nostro esame pur essendo formato da due soli articoli pone dei problemi di notevole rilievo, sui quali ritengo occorra compiere un congruo approfondimento.

È necessaria una brevissima premessa di fatto sulla portata di questo disegno di legge. Come è noto, l'articolo 60 del codice di procedura penale riguarda la rimessione dei procedimenti che siano stati instaurati contro un magistrato o nei quali un magistrato sia stato — cito testualmente — offeso da un reato. La giurisprudenza ha elaborato intorno a questa norma il principio secondo il quale tutti i procedimenti connessi a quello che viene rimesso ai sensi dell'articolo 60 debbono seguire, dal punto di vista della competenza territoriale, quest'ultimo procedimento. Io qui ritengo che debba essere sottolineato come questa elaborazione giurisprudenziale stabilisca una deroga

alle regole di carattere particolare, perché è noto che secondo l'articolo 47 del codice di procedura penale, che riguarda le regole generali in materia di connessione, quando quest'ultima esiste, la competenza per territorio viene stabilita nel luogo dove è stato commesso il reato più grave o, in caso di pari gravità, il maggior numero di reati. In forza, invece, dell'articolo 60 si stabilisce il principio secondo cui sempre e comunque la sede che viene destinata in caso di rimessione per il procedimento relativo al magistrato, di qualunque entità sia questo provvedimento, determina la competenza di tutti gli altri procedimenti connessi. Questo è tanto vero che la Corte suprema di Cassazione ha articolato questo principio che è stato ripetutamente affermato: « la particolare competenza prevista dall'articolo 60 si applica anche nella istruzione e per i reati connessi in deroga alle norme ordinarie sulla connessione, pertanto per i reati di competenza del pretore » eccetera eccetera; quindi la disposizione di cui stiamo trattando si applica sempre, anche nella istruzione e in deroga alle regole generali dell'articolo 47 cui ho fatto riferimento.

Questa situazione ha determinato degli inconvenienti gravissimi, inconvenienti che stanno alla base della iniziativa legislativa che è sottoposta al nostro esame, inconvenienti che, in relazione alla situazione che il nostro paese sta attraversando, credo debbano essere presi in considerazione nel modo più approfondito, proprio perché la loro risoluzione deve rappresentare un impegno del legislatore. Quindi sotto questo profilo l'iniziativa legislativa del Governo deve essere positivamente valutata. Quali sono, riassumendo brevemente, gli inconvenienti cui facevo cenno? Un esempio — perché non voglio fare più che un esempio — può essere dato da un processo gravissimo e complicatissimo in materia di terrorismo, o di mafia o in generale di criminalità organizzata, radicato presso un ufficio che sia il più idoneo a svolgerlo per una serie di motivi, fra i quali la contiguità territoriale, il fat-

to che sia compiuta l'istruttoria e quindi si siano approfondite le indagini relative alla esistenza di responsabilità e si sia già lavorato attorno a queste indagini: se questo processo è trasferito in una sede diversa, anche a notevole distanza, si creano difficoltà di indagine e rallentamenti che possono anche comportare scarcerazioni automatiche, così come si possono determinare irrazionali distribuzioni di competenze ed il rischio di vanificare il lavoro istruttorio già compiuto, che in alcuni casi può essere persino prossimo alla conclusione.

La relazione che ha accompagnato al Senato il disegno di legge che stiamo esaminando ha ipotizzato — anche se ritengo questa solo una ipotesi non posso non darmi carico della pregnanza di questa osservazione — che i reati contro magistrati possano addirittura venire commessi appositamente allo scopo di ottenere quello spostamento di competenze per connessione che ha gli effetti che ho ricordato in relazione alla possibile complicazione delle indagini.

BOATO. Risulta che qualche caso concreto di questo tipo si sia verificato?

RICCI, *Relatore*. A me non risulta, ma la relazione al disegno di legge lo ipotizza, il che significa che se ne sono verificati o che possono verificarsene.

L'esigenza, da me poc'anzi richiamata, di evitare il manifestarsi di questi effetti distorsivi e perversi dal principio di connessione è l'esigenza che sta alla base — e ciò va tenuto presente ai fini delle scelte da operare — dell'intervento legislativo di cui ci stiamo occupando. Quale è stata la scelta del Governo in relazione alla soddisfazione di tale esigenza? Preciso subito che nella relazione al disegno di legge viene specificato che le scelte da adottare avrebbero potuto essere diverse, in particolare se ne mettono in evidenza tre in linea astratta: la soppressione dell'articolo 60 del codice di procedura penale, una modifica parziale dello stesso — e di questa mi occuperò più avanti — ed infine, la possibilità di agire sul prin-

cipio della connessione dichiarandone la non operatività. Il disegno di legge al nostro esame ha deciso di escludere la rimessione e, quindi, qualsiasi trasferimento di competenza per i reati in danno di magistrati che siano stati commessi a causa o durante l'esercizio delle loro funzioni. Indubbiamente questa scelta pone fine alla possibilità che continuino a manifestarsi quegli effetti distorsivi della connessione, ai quali ho accennato poc'anzi, dal momento che il processo, in questi casi, resterebbe radicato nel luogo dove il reato è stato commesso.

Questa linea, preferita alle altre ipotizzate, desta in me vive perplessità per tutta una serie di ragioni che cercherò brevemente di illustrare. In primo luogo, ritengo inopportuna la previsione di radicare il processo per i reati in danno di magistrati nel luogo in cui sono stati commessi, cioè generalmente nella sede presso la quale i magistrati stessi prestano servizio; e questo per ragioni di carattere generale, tra cui ne richiamo soltanto una: la radicazione nel luogo di commissione del reato può prestare il fianco — a mio avviso — persino a rilievi di incostituzionalità. Devo, in proposito, ricordare che nel 1963 è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale — la n. 109 — la quale, nel dichiarare costituzionalmente legittimo l'articolo 60 del codice di procedura penale, quello, cioè, che rende applicabile la rimessione nei casi in esame, ha affermato il principio secondo cui una diversa soluzione — in particolare quella che non comportasse lo spostamento della competenza — violerebbe il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione ed anche, così come si evince dalla motivazione addotta dalla Corte — il secondo comma dell'articolo 101 della stessa, relativo al principio della soggezione del giudice esclusivamente alla legge.

Quanto detto sin'ora rappresenta, dunque, la prima ragione delle mie perplessità ed indirettamente risponde alle esigenze prospettate nella pregiudiziale di merito — depositata e poi non presentata dai colleghi radicali — che potrebbe esse-

re letta, per le ragioni da me esposte, anche come pregiudiziale di costituzionalità, assolutamente condivisibile.

In altri termini, la Corte costituzionale ha affermato un principio che non può non essere tenuto presente nel momento in cui ci si appresta a legiferare per soddisfare le esigenze da me richiamate allo inizio del mio intervento: per questo credo che la soluzione adottata dal disegno di legge non possa essere condivisa.

La seconda ragione per la quale sono sorte in me delle perplessità è rappresentata dall'inopportunità di creare una radiazione dei processi nel luogo di commissione del reato in relazione soprattutto ai piccoli uffici giudiziari; nell'ambito di alcuni di essi, infatti, possono trovarsi in servizio solo pochi magistrati e può, quindi, assumere un particolare rilievo lo aspetto garantistico nei confronti dell'imputato, che deve sempre essere giudicato con il massimo di imparzialità ed obiettività.

Altra ragione delle mie perplessità è rappresentata dalla doppia diversità di trattamento che si porrebbe in essere, non sorretta da alcuna coerenza e da alcuna logica giuridica. In altri termini, si determinerebbe una diversità tra reati commessi da giudici, per i quali continuerebbe a valere il criterio della rimessione, e reati commessi contro giudici, per i quali tale criterio non sarebbe più valido. Desidero, quindi osservare che non può essere escluso assolutamente in via di ipotesi — e noi dobbiamo legiferare prendendo in considerazione la generalità dei casi — che anche in relazione a reati commessi da giudici (quali la violazione del segreto d'ufficio o il favoreggiamento: si tratta di fatti di cronaca di questi giorni) il problema della connessione possa porsi negli stessi termini nei quali si pone per quelli commessi in loro danno.

BOATO. Potrebbe anche verificarsi il caso di reati commessi da giudici contro giudici.

RICCI, *Relatore*. In questo caso la scelta della connessione è equivalente.

In ogni modo, ritengo che non sia possibile prevedere soltanto per i reati commessi in danno dei giudici il verificarsi di quegli inconvenienti cui il disegno di legge intende porre rimedio. Inoltre, vorrei richiamare la difficoltà di individuare in concreto la sussistenza del requisito, discriminante circa l'applicazione del criterio della rimessione, secondo cui un reato sia stato commesso a causa o nell'esercizio delle funzioni. Vi sono, infatti, reati nei quali la causa e l'esercizio delle funzioni sono gli elementi costitutivi, mentre ve ne sono altri in cui bisogna scavare per individuare una tale origine, che non appare affatto, *ictu oculi*, quale elemento costitutivo del reato stesso e neppure quale elemento determinante per la sua commissione: mi riferisco, ad esempio, al reato di omicidio, o di furto, in cui, probabilmente, solo a seguito delle indagini si potrà stabilire se quel furto od omicidio sia stato commesso a causa o nell'esercizio delle funzioni. Qui si colloca, inoltre, quella disparità di trattamento, che non trova, a mio avviso, una giustificazione, fra reati di questo tipo ed altri reati che non abbiano queste caratteristiche, per cui si inserirebbe non solo una disparità di trattamento quanto alla rimessione fra reati a carico di giudici o in danno di giudici, ma fra questi ultimi sarebbero rimettibili obbligatoriamente quelli in cui la causa o l'esercizio delle funzioni è elemento estraneo e non rimettibili quelli in cui la causa o l'esercizio della funzione è elemento costitutivo del reato.

Vorrei anche rilevare che a suscitare le perplessità alle quali ho accennato vi è un altro motivo, che ritengo di grande rilievo e soprattutto degno di essere apprezzato dalla nostra Commissione, che ha già costituito un Comitato ristretto per la modifica del provvedimento concernente la delega relativa alla elaborazione del nuovo codice di procedura penale e nel cui ambito si è ormai convenuto che al di là di alcune modifiche della delega — ricordo in questo senso le assicurazioni espresse dal sottosegretario Gargani — il nuovo testo del codice di pro-

cedura penale, nella sostanza, sarebbe rimasto valido. Noi ci muoveremmo, in questo caso, in senso assolutamente contrario, perché il nuovo progetto del codice all'articolo 11, che si intitola « Competenze per i procedimenti riguardanti i magistrati » e che non è toccato dalle previste modifiche da apportare alla delega, elimina la rimessione prevista dall'articolo 60 e predetermina una competenza di diversa durata dell'ufficio dove esercita le sue funzioni il giudice indiziato o nei cui confronti sia stato commesso un reato e la trasporta presso il giudice più vicino. Credo che per tutta questa serie di ragioni, ed anche per quest'ultimo argomento di coerenza legislativa, per evitare che una volta di più ci si muova nell'ambito di novelle che non si incastrano in una visione organica e generale della riforma legislativa da attuare, la scelta che è stata operata dal Senato debba essere rivista, e debba essere rivista facendo riferimento fra le ipotesi che sono state prospettate nella stessa relazione al disegno di legge, alla ipotesi che va nel senso di operare direttamente sul principio della connessione escludendo, cioè, gli effetti della connessione stessa sulla competenza e sulla riunione dei processi nel caso di processi che vengano rimessi altrove (e vedremo se, in quale modo e in quale forma) quando sono a carico o in danno di magistrati.

Il muoversi lungo questa strada è del resto coerente con la linea seguita dal legislatore ad esempio nella VII legislatura ed è coerente con le linee di impostazione del nuovo codice di procedura penale, che limita enormemente i casi di connessione, e stabilisce un criterio addirittura di esclusione totale degli effetti di qualunque tipo di connessione in un caso che in qualche misura può essere ritenuto analogo a quello in esame, il caso di processi concernenti minori. Sappiamo che in forza dell'ordinamento vigente quando un minore è imputato in un procedimento connesso con altro che vede imputato un maggiorenne il procedimento a carico del minore, viene attratto nella giurisdizione ordinaria e sfugge a quella minorile; il progetto del nuovo codice di procedura penale affer-

ma invece la non operatività della connessione nel giudizio a carico del minore, che deve sempre essere giudicato dal tribunale dei minorenni. Ma, in anticipazione dei principi del nuovo codice di procedura penale, già nella VII legislatura il legislatore è intervenuto con l'articolo 48-bis del codice di procedura penale nel senso di escludere la operatività degli effetti della connessione sulla riunione e sulla competenza in tutta una serie di casi, dalla flagranza a quelli in cui la prova è evidente, tanto per fare un esempio. Ritengo, quindi, che non possiamo legiferare come se il codice di procedura penale e il suo progetto di riforma non esistessero; non possiamo legiferare nel senso di non darci carico degli aspetti di costituzionalità che il problema suscita, oltre che della contraddizione che la scelta operata dal disegno di legge rischia di contenere in sé. Dobbiamo, invece, fare riferimento ad una linea che è stata già affermata e che si muove nell'ambito delle riforme legislative progettate. Si tratta semplicemente di stabilire che non vi è rimessione o trasferimento di competenze nei casi in discussione, che la connessione non opera né per quanto riguarda la competenza né per quanto riguarda la riunione di processi.

A questo punto potrei aver concluso la mia relazione e potrei riservarmi di presentare degli emendamenti al disegno di legge che si muovano in questa direzione, emendamenti che non ho difficoltà a dire di aver già approntato affinché la Commissione sia in grado di esaminarli tempestivamente — e colgo l'occasione per sottolineare l'urgenza di arrivare ad una definizione di questo intervento legislativo. Desidero, però, porre ai colleghi una domanda: oltre ad intervenire sul problema della connessione e dei suoi effetti distorti e perversi non è anche il caso di intervenire fin da ora con la modifica direttamente dell'articolo 60 del codice penale? È questa una scelta che dobbiamo valutare, dobbiamo, cioè, decidere se la modifica dell'articolo 60, alla quale comunque si dovrà addivenire, debba essere anticipata in questa sede o debba essere

operata nel momento in cui si esaminerà il nuovo testo del codice di procedura penale.

L'articolo 11 del progetto di nuovo codice, al quale ho fatto riferimento nel corso della relazione e che, come ho detto, non è toccato dalle ipotesi di modifica della delega, stabilisce: « I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, imputato o persona offesa dal reato, e che secondo le norme di questo Capo sono attribuiti alla cognizione di un giudice del luogo in cui al momento del fatto egli esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia e per grado, la cui sede è più vicina a quella del giudice che sarebbe stato competente ».

Un principio chiaro di determinazione della competenza: si esce dall'ambito della rimessione per entrare in quello della competenza per territorio, predeterminandola.

Il concetto relativo alla scelta dell'ufficio più vicino ha obbligato, in sede di elaborazione delle relative norme di attuazione, a stabilire rispetto ad ogni ufficio quale fosse, per l'appunto, quello più vicino; e dirò subito che questa non è stata un'operazione semplice perché le tabelle allegate alle disposizioni di attuazione del progetto di riforma del codice di procedura penale occupano ben 31 pagine.

Dico questo perché i colleghi abbiano il quadro della problematica implicata da un intervento nella materia, a causa della complessità intrinseca ad una norma di questo tipo. Potrebbe, quindi, in questa sede, anticiparsi una disposizione contenuta nel progetto di riforma del codice di procedura penale, elaborandola in termini leggermente diversi da quelli ivi previsti. Si potrebbe, ad esempio, stabilire che la competenza non è dell'ufficio più vicino, ma di quello che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello più vicino. Visto che queste ultime in Italia sono 26, ridurremmo il volume della citata tabella da 31 pagine ad una soltanto. Un principio di questo genere non differisce, nella sostanza, anche se è leg-

germente diverso, da quello fissato dallo articolo 11 del già citato progetto di riforma del codice di procedura penale, per cui ritengo potrebbe essere accettato.

Se siamo tutti convinti che le modifiche da apportare all'articolo 60 del codice di procedura penale debbano rappresentare una sorta di anticipazione della riforma dello stesso, non dobbiamo sottovalutare la complessità anche tecnica di un intervento di questo genere. Credo che sia necessario tener conto di questo dato al momento di operare delle scelte, fermo restando che, per quel che riguarda la sostanza delle stesse, come relatore, sono completamente aperto ad ogni suggerimento ed a valutare eventuali altre determinazioni della Commissione.

Concludendo, desidero dire che, a mio avviso, una breve e concentrata discussione generale consentirà al relatore ed a tutti i colleghi di giungere ad una scelta operativa dal punto di vista della presentazione o meno di emendamenti al disegno di legge. Essa, in altri termini, servirà ad orientare il nostro intervento ed a consentirci di scegliere se si debba qui anticipare — tenendo presente la ricordata complessità di una tale scelta — una norma propria del progetto di riforma del codice di procedura penale, semplificandola nel senso che ho indicato, oppure se si debba intervenire esclusivamente sulla questione oggetto del disegno di legge al nostro esame, rinviando la soluzione di quelle relative all'articolo 60 nel suo complesso al momento dell'esame della riforma del codice di procedura penale più volte richiamata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei sottoporre fin da ora alla Commissione alcune considerazioni. Ho apprezzato molto la relazione dell'onorevole Ricci, soprattutto per la sua obiettività ed anche perché egli ha sottolineato e riconosciuto le preoccupazioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge oggi all'esame del-

la Commissione. L'esigenza di fondo, avvertita dal Governo, di intervenire in questa materia è, infatti, determinata dalla constatazione che la normativa attualmente vigente fa sorgere il pericolo concreto di inconvenienti gravi per procedimenti complessi e delicati quali possono essere quelli in materia di terrorismo: ad esempio, per alcuni di questi procedimenti potrebbe verificarsi, proprio a seguito dell'applicazione dell'attuale disposto dell'articolo 60 del codice di procedura penale, che non solo essi subiscano innumerevoli spostamenti, ma anche, conseguentemente a ciò, che vengano procrastinati *sine die*, o comunque rallentati nel loro *iter* processuale, con le conseguenze da tutti facilmente intuibili.

Il disegno di legge, nella relazione, contempla tre possibili ipotesi di intervento e, cioè, o l'abrogazione dell'articolo 60 *sic et simpliciter*, o un intervento sulla connessione, in altri termini sull'articolo 48-bis del codice di procedura penale, oppure ancora un intervento del tipo quello contemplato nel disegno di legge all'esame, che ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Mi è parso di comprendere che il relatore propenda per la seconda di queste soluzioni. Il Governo, in effetti, aveva valutato il fatto che un intervento in questo senso, escludendo la operatività della connessione per procedimenti rimessi, avrebbe potuto impedire che alcuni procedimenti obiettivamente connessi, venissero trattati dallo stesso giudice, anche quando ciò risponda ad irrinunciabili esigenze processuali. D'altra parte, nel momento in cui abbiamo avuto modo di constatare che il provvedimento suscitava alcune perplessità in seno alla Commissione, abbiamo svolto un'indagine comparativa - che ovviamente vale quel che vale e che in nessun modo può obbligare la Commissione a seguirne le indicazioni - sulle norme vigenti negli Stati membri del Consiglio europeo. Dei 12 Stati dai quali è pervenuta al segretariato del Consiglio risposta al quesito posto dall'ufficio legislativo del nostro Ministero - e cioè Francia, Danimarca, Lussemburgo, Regno

Unito, Austria, Belgio, Spagna, Svizzera, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca - nessuno ha introdotto deroghe alle ordinarie norme di competenza territoriale per i procedimenti in cui un giudice o un magistrato del pubblico ministero è persona offesa dal reato. Gli eventuali sospetti di parzialità nei confronti di magistrati chiamati a giudicare di reati commessi in danno di loro colleghi d'ufficio vengono risolti - negli ordinamenti degli Stati suddetti - mediante ricorso alle procedure di astensione e riconsuazione.

BOATO. Analogamente, bisognerebbe sapere se in questi Stati è contemplata la legittima suspizione.

RICCI, *Relatore*. Ma la riconsuazione è sempre un fatto traumatico.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Certamente. Devo, però, ricordare che le norme dettate dagli articoli 63 e seguenti del nostro codice di procedura penale sono del tutto adeguate a dare soddisfazione ai dubbi di parzialità cui la modifica dell'articolo 60 desse eventualmente occasione.

Il problema di fondo, però, resta quello dello spostamento della sede giudiziaria: riferendomi ad alcuni precedenti storici, desidero ricordare che l'articolo 37 del codice del 1965, limitava la deroga alle ordinarie disposizioni sulla competenza alla sola ipotesi in cui il magistrato fosse imputato. La previsione del magistrato parte offesa venne introdotta nel codice del 1913, sulla considerazione (espressa nella relazione illustrativa) che « l'offeso, sotto alcuni rapporti, può e deve considerarsi come vera parte in causa ». Sapete tutti che ulteriori modifiche in materia sono state introdotte con il codice del 1930 e che si arrivò alla soppressione di tale previsione con la riforma del 1955 che definì l'attuale formulazione dell'articolo 60. A noi pare che il rilievo che possa essere proprio la persona nella quale l'interesse dello Stato penalmente tutelato è leso a giudicare, per i motivi che

ho esposto — e cioè che rimangono valide le procedure di astensione e di riconsuazione di cui agli articoli 63 e seguenti del codice di procedura penale, che escludono la ipotizzabilità del *judex in causa propria* e consentono di dare soddisfazione agli eventuali sospetti di parzialità nascenti da relazioni appena più strette di quelle normali intercorrenti fra persone che lavorano nello stesso ufficio giudiziario — non abbia fondamento. Il diverso trattamento che il disegno di legge riserva al presunto autore di un reato che vede come persona offesa il magistrato in quanto tale, rispetto a quello riservato a chi deve rispondere di un reato in cui il magistrato è parte lesa come privato cittadino, non può dirsi arbitrario, data la diversità intrinseca delle due situazioni.

BOATO. Non in tutti i casi è evidente se un magistrato sia stato colpito proprio in quanto magistrato o come privato cittadino.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Inoltre, la modifica dell'articolo 60 del codice di procedura penale non implica — e qui rispondo ad obiezioni sollevate in sede di Commissione affari costituzionali — l'abbandono del principio generale posto dall'articolo 55 dello stesso codice che, come è noto, prevede due ipotesi di rimessione facoltativa: i gravi motivi di ordine pubblico, che non vengono qui in considerazione, e il legittimo sospetto. Mentre la riconsuazione, di cui si è fatto cenno, mira alla esclusione del giudice del quale si possa sospettare per ragioni intrinseche e personali, di interesse, di parentela, di affetto, di inimicizia, la rimessione per legittimo sospetto non investe un determinato giudice a cagione delle due qualità o rapporti personali, ma a causa dell'ambiente in cui si trova. Un chiarimento, richiesto anche dall'onorevole Loda in Commissione affari costituzionali, mi pare sia contenuto in queste enunciazioni, poiché nessuno ha mai posto in dubbio che la rimessione facoltativa prevista dall'articolo 55 del codice

di procedura penale e la rimessione obbligatoria prevista dall'articolo 60 abbiano identica natura giuridica; a parte il fatto che le ipotesi di cui all'articolo 55, una volta accertata l'esistenza delle condizioni legittimatrici, non consentono alcuna discrezionalità nel decidere la rimessione del procedimento, ogni eventuale ulteriore ragione di perplessità è stata eliminata dalla Corte costituzionale la quale, investita del giudizio di legittimità dell'articolo 60 — e mi riefresco alla sentenza n. 109 del 1963 —, ha esplicitamente richiamato i principi posti a fondamento della pronuncia di legittimità dell'articolo 55. In altri termini, il disegno di legge in esame riduce l'ambito operativo della presunzione assoluta di parzialità del giudice posta dall'articolo 60 del codice vigente, ma non preclude all'imputato di far valere le ragioni che in particolari casi possono giustificare la rimessione ad altra sede del procedimento concernente un reato commesso in danno di magistrati, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

La obiettività del processo e la imparzialità del giudice non sono menomate dal disegno di legge, essendo le stesse adeguatamente assicurate dalle disposizioni sopra menzionate concernenti l'astensione e la riconsuazione del giudice, nonché la rimessione dei procedimenti per legittimo sospetto. La modifica dell'articolo 60 opera invece nel senso di una più accentuata tutela del principio, costituzionalmente garantito, del « giudice naturale, precostituito per legge » (primo comma dell'articolo 25 della Costituzione), che è alla base delle norme sulla competenza del giudice. Mi pare che l'esigenza prospettata da questo provvedimento sia evidente — ne ha parlato anche il relatore — e non credo che la formulazione approvata dal Senato metta in discussione dettati costituzionali. Dunque dovendo optare fra i due tipi di soluzione, cioè agire sull'articolo 60 oppure agire sull'articolo 48-bis che riguarda la connessione fra più procedimenti, e tenendo anche conto di quanto detto nella relazione, cioè della opportunità che i procedimenti connessi vengano trattati dallo stesso giudice alla luce soprattutto della

attuale normativa, non mi pare che la modifica dell'articolo 60 si muova in senso contrario al progetto del nuovo codice di procedura penale e quindi raccomanderei l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato. Non va dimenticato, inoltre, che vi è la necessità di procedere con una certa urgenza alla definizione di questa materia e dunque una approvazione del testo già approvato alla unanimità dall'altro ramo del Parlamento consentirebbe di portare celermente a termine l'iter di questo provvedimento e di porre immediatamente rimedio a quelle situazioni per le quali è stato previsto. Ciò non toglie che mi dichiaro aperto a considerare eventuali altre proposte che vadano nel senso indicato.

CASINI. Vorrei replicare subito, con una osservazione molto breve, alle perplessità inizialmente esposte dall'onorevole Boato. Se i problemi di costituzionalità si pongono o si sono posti in passato, essi si pongono con riferimento all'attuale disciplina, in quanto l'articolo 60 in definitiva introduce un elemento di discrezionalità nella determinazione del giudice e quindi costituisce, se vogliamo, una eccezione alla rigida interpretazione del principio del giudice naturale. Non mi pare, quindi, che sorgano questioni di costituzionalità. Semmai, c'è da dire che le ragioni che hanno consentito questa eccezione ad una interpretazione rigida del principio conservano validità — ed è anche in questo senso che ho molto apprezzato l'intervento del relatore — perché sin dal primo momento in cui ho cominciato a riflettere sulla proposta di modifica dell'articolo 60 del codice di procedura penale (modifica che riveste carattere d'urgenza perché esistono delicati processi in materia di terrorismo che a causa dell'applicazione del disposto di tale articolo subiscono gravi ritardi) mi sono reso conto che una formulazione così generica ed ampia comporta numerosi rischi. E, questo, non soltanto con riferimento ai processi per reati di terrorismo, ma anche per altri, quali la diffamazione, l'omicidio colposo o le lesioni volontarie o colpose,

nei quali la parte offesa sia sempre un magistrato.

Inoltre, è necessario che si rifletta che, in materia di amministrazione della giustizia, non è soltanto doveroso garantire l'indipendenza del magistrato, ma anche l'immagine di indipendenza che si offre al paese. Mi pare, quindi, che sia difficile non alimentare un sospetto di parzialità quando, ad esempio in processi per diffamazione ed in piccole sedi di tribunale, a giudicare siano colleghi della persona offesa. Pertanto, ha ragione il relatore a nutrire perplessità in ordine a questo aspetto.

Tuttavia, non è possibile negare che una modifica dell'articolo 60 del codice di procedura penale si impone, in special modo in riferimento a reati di terrorismo, i quali hanno caratteristiche peculiari in quanto si tratta di fatti che coinvolgono molte fattispecie penali e molto spesso complesse. Basti pensare alla molteplicità dei luoghi in cui si radica l'associazione terroristica, alle connessioni, alla rilevanza del reato stesso ed ancora al numero elevato degli imputati, che spesso varia tra le 70 e le 100 persone. Inoltre, attualmente si corre il rischio che i processi si protraggano all'infinito e siano situati in luoghi che li pongono del tutto al di fuori della realtà dei fatti; e questo tipo di situazioni non è riferibile esclusivamente ai reati di terrorismo: basti pensare alle difficoltà che si possono creare per qualsiasi altro tipo di reato se commesso contro un magistrato e se questo magistrato giudicava già su un processo a sua volta trasferito, per cui i trasferimenti si susseguono all'infinito, da una città alla altra, creandosi, così, delle situazioni assolutamente irrisolvibili.

A tutto ciò si deve aggiungere una certa rigidità della giurisprudenza in materia; per quel che riguarda la connessione, la giurisprudenza della Corte di cassazione è stata sempre elastica dando rilievo al momento dell'unificazione dei vari processi presso la stessa sede e limitando al massimo i casi in cui, dichiarata l'incompetenza, si determina un trasferimento; invece, in materia di reati commessi

contro magistrati la giurisprudenza è stata sempre rigida, tendendo ad affermare la necessità del trasferimento di competenza. Questo rappresenta sicuramente un inconveniente in quanto, se si fosse seguita una linea più flessibile, lasciando al giudizio del magistrato un certo margine, non si porrebbero questi problemi.

Anticipo, quindi, che aderirò alle conclusioni del relatore, ferma restando, però, in me la preoccupazione che neppure attraverso uno svincolamento rigido del problema della competenza dalla connessione nei reati commessi contro magistrati si potranno effettivamente risolvere tutti i problemi. Mi chiedo, dunque, se non sia il caso di prevedere una certa flessibilità, in modo che la connessione operi per alcuni casi e per altri no.

Noi ci troviamo di fronte alla necessità di soddisfare due esigenze: da un lato bisogna garantire non solo l'indipendenza sostanziale del magistrato, ma anche quell'immagine di indipendenza del giudice alla quale facevo prima riferimento; dall'altro, bisogna fare in modo di evitare ritardi nei processi, soprattutto per quel che riguarda quelli più complicati e, in alcuni casi, garantirne addirittura l'espletamento.

Personalmente ritengo che sia saggio intervenire sulla connessione — così come suggerito dal relatore — anche se, come accennavo prima, con questo non si eliminano tutti gli inconvenienti: e di tale dato tutti dobbiamo tener conto. Infatti, vogliamo evitare che si manifestino sospetti e soprattutto che si manifesti un atteggiamento vendicativo del magistrato nei confronti dell'imputato e la soluzione proposta dal relatore non elimina del tutto questo problema.

Se non ho capito male, infatti, nel caso, ad esempio, di un attentato con armi commesso contro un magistrato, si dovrebbe procedere per tentato omicidio e lesioni nel luogo di rimessione e per il reato connesso con l'uso delle armi nel luogo dove il fatto è avvenuto. A parte i problemi relativi alla possibilità di espressione di giudizi diversi magari tra loro contrastanti, restano aperti, sul piano dell'immagine dell'indipendenza del giudice,

notevoli margini di dubbio, in quanto è possibile che si verifichi l'emissione di una sentenza ritenuta media per il fatto principale e l'emissione di un'altra, da parte degli amici del magistrato, che rappresenta una vendetta o ne adombra il sospetto per il reato connesso. Devo dire, però, che questo rischio è certamente minore rispetto a quello che vi sarebbe nel caso in cui il giudizio sul reato base si radicasse nel luogo in cui il fatto è stato commesso. Non bisogna dimenticare poi, che la connessione, per così dire, è sempre presente quando la magistratura deve procedere contro imputati che comunque hanno offeso la libertà e l'integrità fisica di un collega dello stesso ufficio. Si supponga, ad esempio, che Concutelli, anziché essere condannato dal tribunale di Firenze, fosse stato assolto per insufficienza di prove e che per altri reati, magari estranei al fatto, dovessero procedere i giudici romani! Voglio dire che il timore di un atteggiamento fortemente repressivo è sempre immaginabile, e quindi il diritto deve sempre trovare soluzioni equilibrate.

Sebbene mi renda conto che una separazione rigida e netta dal reato base crei degli inconvenienti, comunque questi sono minori perché sono inerenti ad un aspetto ineliminabile; viceversa c'è un grosso vantaggio perché i sospetti maggiori di possibili lesioni della indipendenza del giudice si verificano soprattutto rispetto alle primissime indagini, quelle compiute « a caldo ». Il rischio è assai minore nelle fasi successive del processo quando si ha un controllo da parte dell'opinione pubblica e la pubblicità del dibattimento e quando il tempo trascorso rende in qualche modo più serena la situazione, per cui per i reati connessi le indagini « a caldo » sono di regola ritardate rispetto al compimento del fatto che riguarda il magistrato e il trasferimento ad altri giudici significa già di per sé elidere fortemente i pericoli che si paventano.

Detto questo, che è un argomento a favore delle tesi del relatore salvo esaminare concretamente le soluzioni da lui prospettate, vorrei fare ancora due osserva-

zioni conclusive. La prima riguarda l'argomento proposto dal rappresentante del Governo, e cioè che, in fondo, negli altri paesi con un sistema giuridico simile al nostro non esiste rimessione per i reati commessi in danno di magistrati. Agli eventuali inconvenienti si provvede con gli istituti della ricsuzione o della astensione, che però non risolvono le difficoltà prospettate perché, almeno secondo la prassi giudiziaria italiana, sono comunque istituti traumatici, che in qualche modo aggravano quello che vorremmo evitare, danno cioè la sensazione di trovarsi di fronte a magistrati che possono coltivare istanze vendicative, possono non essere equilibrati e compiere favoritismi. Di questo bisogna tenere conto, come pure del fatto che se affidassimo solo a questi istituti la tutela del principio della indipendenza del giudice, alla ricsuzione si ricorrerebbe sempre, non foss'altro che per gli effetti ritardanti che essa comporta e che potrebbero indurre gli imputati ed i loro difensori a porre la questione.

L'altra osservazione è che non si deve trascurare la necessità di fare presto — perché ci sono situazioni in via di sviluppo in questo momento in Italia — e di accompagnare la disciplina che adotteremo con una norma transitoria che riguardi, appunto, le situazioni attualmente in sviluppo. È necessario, infatti, essere estremamente chiari ed evitare dubbi interpretativi. Bisogna specificare, ad esempio, cosa accade per i processi nei quali, in forza dei principi vigenti, la riunione o la connessione sia già avvenuta, cosa accade nei casi in cui non sia avvenuta, cosa succede nei processi (e ce ne sono parecchi in atto) in cui sia intervenuto un procedimento giurisdizionale applicativo dell'articolo 60, sentenza della Corte di cassazione, e non ancora attuato in pratica, cioè non ancora seguito dalla trasmissione del processo connesso.

VIOLANTE. Cioè quando non vi è ancora stata l'ordinanza di riunione dei procedimenti connessi a quello previsto dalla Cassazione.

RICCI, *Relatore*. In un emendamento che ho predisposto è considerato anche questo aspetto.

TRIPODI. Delle tre ipotesi che sono state formulate per la soluzione del problema in esame, il mio gruppo ritiene che la seconda sia la preferibile. Indubbiamente non possiamo non preoccuparci della permanenza di un processo penale nella stessa sede alla quale appartiene il giudice offeso e riteniamo che la rimessione ad altra sede sia indispensabile; ci rendiamo però conto dei gravi inconvenienti che la connessione porta sul tavolo della discussione e quindi pensiamo che si debba incidere sull'articolo 48-bis del codice di procedura penale per evitare i danni e le complicazioni della rimessione dei procedimenti connessi.

Fin da ora, dunque, annuncio che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro il provvedimento così come ci è stato trasmesso dal Senato se non si provvederà a regolare diversamente la questione della connessione in modo che, pur rimettendo ad altra sede, come è giusto, il processo in cui il giudice sia parte offesa, si evitino i danni e le complicazioni che la connessione comporta sull'*iter* dei procedimenti.

PRESIDENTE. Il relatore ha preannunciato emendamenti da formulare alla luce degli orientamenti che sarebbero emersi dal dibattito. L'onorevole Boato ha anche preannunciato la presentazione di emendamenti. Non essendovi altri iscritti a parlare nella discussione generale la dichiaro chiusa e chiedo a questo punto ai colleghi come intendono procedere.

RICCI, *Relatore*. Forse sarebbe opportuno sospendere brevemente la seduta ed affidare ad un gruppo informale di lavoro il compito di coordinare i diversi emendamenti preannunciati.

BOATO. Concordo con la proposta di sospendere la seduta al fine di un coordinamento dei diversi emendamenti, purché il gruppo informale di lavoro non

si riunisca in concomitanza dell'esame da parte della Commissione del disegno di legge finanziaria, previsto anch'esso per la seduta di oggi.

REVELLI. Ritengo anch'io che sia opportuno un momento di riflessione sugli argomenti svolti dal relatore, alcuni dei quali hanno un loro « fascino », ma vanno senz'altro approfonditi.

CASALINUOVO. Ricordo che alcuni di noi saranno impegnati nel pomeriggio presso altre Commissioni. Potremmo allora utilizzare l'intervallo del pranzo per la riunione del gruppo di lavoro informale.

SABBATINI. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di riprendere la discussione su questo provvedimento domani alle 9 dopo aver concluso oggi l'esame del disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che per le 9,30 di domani è già fissata la riunione congiunta con la I Commissione affari costituzionali per l'esame in sede legislativa del provvedimento relativo alle provvidenze per i magistrati; noi possiamo impegnare come vogliamo il nostro tempo, ma non quello degli altri.

Pertanto, se non vi sono obiezioni rimane stabilito di sospendere la seduta e di riprenderla in serata, dopo che si sarà riunito il gruppo informale di lavoro e che sarà stato esaurito l'esame in Commissione del disegno di legge finanziaria.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 21,25.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che avevamo concluso la discussione sulle linee generali. Prego il relatore di riferire sul lavoro svolto dal gruppo informale di lavoro.

RICCI, *Relatore*. Il gruppo informale di lavoro ha concordemente elaborato al-

cuni emendamenti. Solo su uno di questi un collega ha preannunciato la presentazione di un subemendamento.

Nel corso della riunione del gruppo informale ho posto in evidenza come il problema cui occorre rispondere con il disegno di legge in esame sia soprattutto quello relativo alla concessione di altri procedimenti con quello che concerne i magistrati.

Il gruppo informale di lavoro all'unanimità ha espresso preferenza per un intervento di questo genere di cui non può negarsi l'organicità. Si tratta di una scelta che non pone in discussione la necessità di agire sul fronte della connessione, ma che rende più complessivo l'intervento legislativo che stiamo operando e, in definitiva, anticipa le linee della riforma del codice di procedura penale. Infatti, l'emendamento predisposto, mirante ad aggiungere dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale — che riguarda la competenza per territorio — un articolo 41-*bis*, recupera, con miglioramenti ed integrazioni, il testo dell'articolo 11 del progetto di riforma del nuovo codice di procedura penale. E lo recupera stabilendo la competenza presso l'ufficio giudiziario funzionalmente competente situato presso il capoluogo della corte d'appello più vicina. Si ritiene poi di introdurre un articolo aggiuntivo, che determina i criteri in base ai quali stabilire quale sia il distretto di corte d'appello più vicino.

La nuova formulazione, rispetto al testo del citato articolo 11 del progetto di nuovo codice — ove l'ufficio giudiziario più vicino è genericamente indicato — si fa carico non solo di rimuovere la competenza dall'ufficio in cui, al momento del fatto, il magistrato presta servizio, ma anche da quello in cui il magistrato si sia recato a prestare servizio successivamente.

Si è poi previsto un articolo aggiuntivo che mira a introdurre, dopo l'articolo 48-*bis* del codice di procedura penale, un articolo 48-*ter* che recita: « La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti i magistrati non produce effetti sulla competenza ». Come i colleghi ricorderanno, l'articolo 48-*bis* del codice di procedu-

ra penale è un articolo sul quale siamo già intervenuti, nel corso della passata legislatura, al fine di escludere la competenza per connessione in tutta una serie di casi specifici.

Un ulteriore articolo aggiuntivo 1-ter anticipa quella che dovrà essere una modificazione integrale dell'articolo 55 del codice di procedura penale che, mentre giustamente resta inserito nella parte riguardante la rimessione, viene modificato nel senso che, in caso sussistano elementi, riferiti in particolare all'ordine pubblico, che determinano la Corte di cassazione a ritenere sussistenti motivi di rimessione, non lascia alla stessa la possibilità di stabilire discrezionalmente la sede competente, ma la predetermina, con gli stessi criteri indicati per la rimessione della competenza relativamente ai processi in danno o a carico di magistrati.

Tale articolo aggiuntivo 1-ter, infatti, recita: « Nei casi previsti dall'articolo 55 del codice di procedura penale la Corte di cassazione rimette il procedimento ad altro giudice, determinato con i criteri previsti dall'articolo 41-bis dello stesso codice ». Dico subito che non si è voluto intervenire fin da ora con una modifica integrale dell'articolo 55 poiché, in questo caso, non si sarebbe dovuto affrontare solo il problema della predeterminazione della competenza, ma anche quello, più complesso, delle ragioni giustificative dei casi di rimessione; materia, questa, che proprio in ragione della sua complessità, si è preferito riservare alla riforma del codice di procedura penale.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho delle perplessità su questo punto: proprio in rapporto all'ordine pubblico ed alle possibilità di organizzare misure di sicurezza, la sede competente dovrebbe essere quella più vicina.

RICCI, *Relatore*. Le sedi di corte d'appello sono 26 e corrispondono, più o meno, alle regioni, salvo Lombardia, Puglia e Sicilia: è difficile pensare che ragioni di ordine pubblico che sussistono in

capoluoghi cui corrisponde la sede del capoluogo del distretto siano riproducibili nel capoluogo di una regione vicina. Se anche in quella sede dovessero determinarsi ragioni di ordine pubblico, nulla vieterebbe un'ulteriore rimessione.

L'articolo aggiuntivo 1-quater si illustra da sé, in quanto mira alla soppressione dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

L'articolo aggiuntivo 1-quinquies è già stato da me richiamato: esso stabilisce, in sede di disposizioni di attuazione, i criteri in base ai quali individuare il distretto di corte d'appello più vicino, secondo i principi già esaminati.

La formulazione è la seguente: « Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 1 e dall'articolo 1-ter della presente legge, per determinare il distretto di Corte d'appello più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria o marittima tra i capoluoghi di distretto ».

La formazione di tabelle potrebbe essere uno strumento suppletivo, ma non necessario considerando il limitato numero di Corti d'appello.

BOATO. Si potrà provvedere con una circolare ministeriale.

RICCI. Preannuncio, poi, la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge. Il primo comma del nuovo articolo 2 si rende necessario in relazione alla maggiore complessità degli interventi che il testo elaborato dal Comitato ristretto prevede rispetto al testo approvato dal Senato; in questo comma vi è un riferimento all'articolo 60 del codice di procedura penale che si è abrogato, però ritengo che il riferimento sia corretto perché riguarda un momento precedente a quello della abrogazione.

Il nuovo testo dell'articolo 2 che si propone è il seguente: « Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-ter non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati rimessi dalla Corte di cassazione ai sensi degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale.

La disposizione di cui all'articolo 48-ter si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano già stati riuniti, con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, a quello rimesso ».

Con il secondo comma si stabilisce che non è sufficiente che sia stata dichiarata la connessione per dichiarare la non operatività, perché questa connessione deve trovare un momento operativo nel provvedimento con cui il giudice cui è stato rimesso il procedimento abbia ordinato la riunione dei procedimenti; è da presumere, infatti, che in quel momento sia iniziata anche l'istruttoria e sarebbe assurdo sottrarre dalla competenza che ormai si è radicata procedimenti rispetto ai quali l'attività giudiziaria è *in itinere* e forse in avanzato stadio di compimento.

L'ultimo emendamento, infine, è aggiuntivo di un articolo 3 con il quale si conferma l'esigenza unanimemente ritenuta rilevante, di rendere operativa questa legge nel più breve tempo possibile, anche in considerazione del secondo esame che il Senato dovrà compiere del provvedimento. Tale articolo aggiuntivo fissa l'entrata in vigore della legge nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

All'articolo 60 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo a rimessione quando si tratta di reati commessi in danno di giudici o magistrati del pubblico ministero, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

BOATO. A nome del gruppo radicale, dichiaro di condividere nel loro complesso gli emendamenti preannunziati dal collega Ricci. Rinunciamo, pertanto, alla pre-

sentazione di nostri emendamenti all'articolo del disegno di legge n. 2039 che, nella formulazione originaria, trovava invece il nostro totale dissenso.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 1-ter proposto dal collega Ricci, pur ritenendo chiaro il suo significato, mi sembrerebbe opportuno specificare meglio quali siano i casi previsti dall'articolo 55 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Ricci, ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

Dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 41-bis.

(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).

I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, imputato o di persona offesa dal reato e che, secondo le norme di questo capo, sarebbero attribuiti - o potrebbero esserlo in caso di appello - alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto egli esercita le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto ufficio - o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello - egli sia venuto ad esercitare le sue funzioni; in tale caso è competente il giudice il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto ».

Poiché l'approvazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi necessita del parere della I Commissione affari costituzionali, li porrò in votazione in via di principio.

In caso di approvazione, trasmetterò tali emendamenti ed articoli aggiuntivi

alla I Commissione affari costituzionali, perché ne valuti le conseguenze.

Pongo in votazione l'emendamento Ricci interamente sostitutivo dell'articolo 1.
(È approvato).

Il relatore, onorevole Ricci, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 48-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 48-ter.

(Casi di esclusione degli effetti della connessione).

La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti i magistrati non produce effetti sulla competenza ».

L'onorevole Casini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 48-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 48-ter.

(Casi di esclusione degli effetti della connessione).

La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti i magistrati per i quali la competenza è stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-bis non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di provvedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con più azioni od omissioni.

Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato è parte offesa è stato compiuto da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza è determinata nei confronti di tutti gli imputati anche in caso di pluralità di procedimenti, ai sensi dell'articolo 41-bis ».

CASINI. Tale emendamento è motivato dal fatto che una rottura rigida della connessione per ogni ipotesi di reato rischia di creare rilevanti inconvenienti. Il punto sostanziale della modifica da me proposta riguarda il fatto che la connessione non viene esclusa nell'ipotesi in cui i provvedimenti siano relativi a reati commessi da più persone oppure si tratti di reati commessi con una stessa azione od omissione oppure commessi contestualmente con più azioni od omissioni.

RICCI, *Relatore*. Abbiamo compiuto degli sforzi notevoli per cercare di salvare il principio della non operatività dell'istituto della connessione nel caso in specie. Indubbiamente, dal punto di vista pratico, l'emendamento presentato dall'onorevole Casini migliora la normativa al riguardo evitando rigide rotture della connessione per specifici reati.

Per tale ragione, aderendo a questo emendamento, ritiro il mio articolo aggiuntivo.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Casini, interamente sostitutivo dell'articolo aggiuntivo 1-bis del relatore.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GRANATI CARUSO MARIA TERESA

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Ricci, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-ter.

Nei casi previsti dall'articolo 55 del codice di procedura penale la Corte di cassazione rimette il procedimento ad altro giudice, determinato con i criteri previsti dall'articolo 41-bis dello stesso codice.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1980

Gli onorevoli Violante e Mannuzzu hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-ter.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare secondo i criteri previsti dall'articolo 41-bis ».

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo 1-ter presentato dal relatore:

Sostituire le parole da: « la Corte » *a:* « giudice » *con le seguenti:* « se la Corte di cassazione decide di rimettere il procedimento ad altro giudice, quest'ultimo è ».

BOATO. Qualora il relatore Ricci dovesse ritirare il suo articolo aggiuntivo, dichiaro, fin da questo momento, che ritirerò il mio emendamento.

RICCI, *Relatore*. Aderisco all'emendamento presentato dagli onorevoli Violante e Mannuzzu, che ritengo più puntuale del mio; di conseguenza ritiro quello che ho presentato.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dagli onorevoli Violante e Mannuzzu.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 1-ter presentato dagli onorevoli Violante e Mannuzzu.

(È approvato).

L'onorevole Ricci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-quater.

L'articolo 60 del codice di procedura penale è abrogato.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Ricci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-quinquies.

Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 1 e dall'articolo 1-ter della presente legge, per determinare il distretto di Corte d'appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria o marittima tra i capoluoghi di distretto.

L'onorevole Orione ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo testé letto:

Sostituire le parole: « o marittima » *con le altre:* « e, se del caso, marittima ».

ORIONE. La distanza tra i capoluoghi di distretto potrebbe essere sia ferroviaria che marittima; propongo di dare la preferenza alla chilometrica ferroviaria, ricorrendo al criterio della distanza marittima solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'altro criterio.

RICCI, *Relatore*. Sono favorevole.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo, con la modifica proposta dall'onorevole Orione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento all'articolo aggiuntivo 1-quinquies.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-quinquies con la modifica testé approvata.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1980

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano effetto le rimissioni già disposte dalla Corte di cassazione. Tuttavia per tali procedimenti la connessione non produce effetti né sulla competenza né ai fini della riunione, salvo che i procedimenti connessi non siano già riuniti ai procedimenti rimesso ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

L'onorevole Ricci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-ter non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati rimessi dalla Corte di cassazione ai sensi degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale.

La disposizione di cui all'articolo 48-ter si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano già stati riuniti con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale a quello rimesso.

VIOLANTE. Vorrei conoscere il parere del relatore sulla modifica formale delle parole « ai sensi » con le parole « in applicazione ».

RIZZO. Anche io vorrei una precisazione dal relatore. Non riesco a capire a cosa si agganci la parte finale dell'articolo che reca la formulazione « a quello rimesso ».

PRESIDENTE. Accogliendo i suggerimenti degli onorevoli Violante e Rizzo, lo onorevole Ricci ha riformulato nel seguente testo il suo emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-ter non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge sono già stati rimessi dalla Corte di cassazione in applicazione degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale.

La disposizione di cui all'articolo 48-ter si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano già stati riuniti a quello rimesso con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla Corte di cassazione in applicazione dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole a questo testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Ricci, nel nuovo testo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

L'onorevole Ricci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Ricci.

(È approvato).

Come ho già detto all'inizio, trasmetterò gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi alla I Commissione affari costituzionali perché ne valuti le conseguenze.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 22,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
